

tutta la lunghezza del letto del canale o rivo rimpetto alla loro proprietà ed a valle delle medesime, i muri d'argine o di ritegno che loro verranno prescritti, a fine di stabilirvi a monte dei ristalli capaci di accogliere tutte le materie di interramento delle acque.

I proprietari, a cui sarà accordata la costruzione di tali muri, avranno l'obbligo di espurgare almeno due volte all'anno a totale loro carico i ristalli anzidetti, cosicchè prima delle piogge di autunno o di primavera si trovino perfettamente spurgati.

882. I muri d'argine, di cui all'articolo precedente, saranno costruiti in fabbrica ordinaria con malta di calce; avranno l'altezza almeno di un metro e cinquanta centimetri, pel fondo naturale dell'alveo, lo spessore almeno di due terzi dell'altezza; e la distanza intermedia, che verrà prescritta nell'atto di concessione; saranno inoltre muniti inferiormente di convenienti trafori o sgorgatoi pel semplice scolo delle acque, e superiormente saranno terminati da un robusto coronamento a guisa di sfioratore.

883. Tanto i muri di sponda e rispettivi parapetti, come quelli d'argine e loro accessori, saranno

costruiti e mantenuti in buono stato, a totali spese dei proprietari fronteggianti.

884. Quando tali spese interessino più proprietari ad un tempo, dovranno questi convenirsi fra loro pel riparto delle spese di costruzione e manutenzione e di spurgo, riunendosi, ove d'uopo, in consorzio a termini della vigente legge sui lavori pubblici.

885. Nell'esecuzione dei lavori, l'ufficio del genio civile, di concerto colla capitaneria di porto, prescriverà ai proprietari fronteggianti le norme speciali da osservarsi pel deposito dei materiali, per il carico ed esportazione delle terre provenienti dalle escavazioni e spurghi dei ristalli e fosse d'espurgazione per le costruzioni stabili o provvisorie, affinchè non si abbiano interrimenti di sorta negli alvei dei canali o rivi, e successivo danno nel porto in cui sboccano.

886. È vietato ai proprietari fronteggianti di versare o depositare nell'alveo dei canali e rivi sbocanti in un porto, terre, detriti ed altre materie qualsiasi, nè farvi escavazioni o variazioni di sorta, che alterino il regime del canale o rivo.

887. Le variazioni però nell'alveo che siano dall'au-